

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

**Febbraio 2009**

Approfondimento su: Decreto anticrisi: il controllo sulle associazioni.

**Dom. 15** (*termine prorogato a lunedì 16*)

**Iva**

### **Fattura differita**

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### **Imposta sugli intrattenimenti : Versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

### **Enpals Versamento**

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

*Ven. 20*

**Iva**

**Elenchi Intrastat** - Termine ultimo per la presentazione o spedizione a mezzo raccomandata semplice all'Ufficio Doganale competente in relazione alla sede del soggetto obbligato degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente - da parte dei soggetti con un volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 2008, superiori € 250.000, per le cessioni e a € 180.000, per gli acquisti.

*Sab. 28*

**Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

*Sab. 28 (termine prorogato a lunedì 2 marzo)*

**Iva**

**Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

**Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

**Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

## **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

## **Modello Emens**

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

## **DECRETO ANTICRISI – CONTROLLO SULLE ASSOCIAZIONI**

L'articolo 30 del DL 185/08 introduce nuovi obblighi per gli enti non commerciali di tipo associativo. Obiettivo della norma (l'articolo è denominato "Meccanismi di controllo") è quello di monitorare il mondo dell'associazionismo al fine di scovare distorsioni nell'applicazione del regime agevolato riservato a questi soggetti.

Pertanto:

- non viene modificato il regime di favore (consistente nel mancato assoggettamento ad imposte Iva e redditi di determinate attività – cd. "decommercializzazione");
- ma viene subordinato ad alcuni adempimenti.

E' evidente che l'omissione di questi ultimi potrebbe avere ricadute importanti in termini sanzionatori.

Il controllo è limitato a:

- enti di tipo associativo (associazioni di promozione sociale, di categoria, comitati, ecc.);
- ONLUS.

Sono pertanto escluse le fondazioni, gli enti pubblici, le O.N.G., ecc.

L'attività di verifica si concentra sostanzialmente su tutte le "entrate" delle associazioni:

- quote associative, comunque denominate ("contributi associativi" o altro);
- corrispettivi (anch'essi talvolta denominati "contributi" dalle associazioni) di qualsiasi attività (dovrebbero rientrare non solo quelli per attività svolte verso gli associati, ma anche verso i terzi, già di per sé assoggettate ad imposta).

Si ritiene non rientrino, al contrario:

- le attività svolte secondo le finalità istituzionali in assenza di specifico corrispettivo (art. 148 c. 1 Tuir); l'assenza del corrispettivo, infatti, non attrarrebbe comunque alcunché a tassazione;
- i corrispettivi introitati a fronte di raccolta di fondi in occasione di manifestazioni o campagne di sensibilizzazione (disciplinate dall'art. 143 e non dal 148 del Tuir);
- donazioni e erogazioni liberali di terzi.

I maggiori rischi in caso di inadempimento sono l'assoggettamento ad imposta delle:

- quote associative (per qualsiasi tipo di associazione);
- corrispettivi per attività (cessioni di beni e prestazioni di servizio) svolte congiuntamente:
- dalle associazioni di cui all'art. 148 c. 3: di promozione sociale, assistenziali, culturali, di categoria e sindacali, politiche e religiose (N.B.: in sostanza quasi tutte le associazioni esistenti);

- nei confronti dei propri associati;
- verso specifico corrispettivo,

ove tali attività non rientrino nei casi di presunzione assoluta di commercialità (in tal caso, infatti, sono soggette comunque ad imposta).

#### ADEMPIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI.

Al fine di evitare l'imponibilità ai fini redditi e ai fini Iva le associazioni avranno l'obbligo:

1. previgente: conformare lo Statuto (ed effettivamente porle in essere) alle regole stabilite da dlgs.vo 460/97 (divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, obbligo di devoluzione del patrimonio allo scioglimento, redazione di un rendiconto annuale, libera eleggibilità dei soci maggiorenni, ecc.);
2. nuovo: comunicare (per via telematica) "i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali" tramite apposito modello da approvare entro il 31/01/2009 con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda i dati da comunicare attualmente non è dato sapere:

- né quali siano i "dati e le notizie" richieste (che potranno non limitarsi ai dati contabili);
- né da quando decorre e la periodicità dell'adempimento,

poiché il tutto sarà disciplinato con atto regolamentare dall'Agenzia delle Entrate.

Mancata applicazione delle agevolazioni comporterà le seguenti conseguenze.

Quote associative e corrispettivi divengono tassabili e pertanto si avrà il seguente effetto a catena:

- la mancata "certificazione" degli importi incassati;
- l'infedele (o omessa) dichiarazione ai fini Iva e redditi;
- l'omesso versamento di Iva e Ires.

riferite all'intero periodo considerato dalla comunicazione omessa.

Anche se troverà applicazione il "cumulo giuridico" a mitigare le sanzioni, le conseguenze saranno comunque pesanti.

Associazioni escluse dall'obbligo di trasmissione

- Associazioni sportive: ripristinato l'automatismo che riconosce le agevolazioni fiscali alla sola iscrizione ai Registri del CONI;
- Associazioni di volontariato: soppressa l'estensione degli obblighi di trasmissione alle associazioni di volontariato (mantengono lo status di Onlus "di diritto" - con tutte le relative prerogative, quali richiesta del 5 per mille - anche in assenza di trasmissione dei dati.

Vi sono escluse anche le pro-loco.

Per tali enti è stato ritenuto sufficiente il controllo affidato su di essi al Coni ed alle Regioni.